



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 27 DEL 15.09.2015

Anno 2015 giorno 15 mese settembre alle ore 18.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il CdA dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la concessione in uso della sala riunioni della residenza sita in Corte Maddalene n. 5.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	dalla Massara Tommaso	x	
3	Faedda Pasqualino	x	
4	Francullo Domenico	x	
5	Gosetti Giorgio	x	
6	Rucco Francesco	x	
7	Soriolo Massimo		x
8	Spina Valentina		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente illustra quanto segue.

Il complesso universitario di proprietà dell'ESU di Verona sito in Corte Maddalene n. 5, dispone anche di un locale destinato ed allestito a sala riunioni.

L'art. 2 della Convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico attuativo prevede che l'utilizzo di tale sala sia concessa con modalità da concordare tra gli enti alla Circoscrizione 1 del Comune di Verona.

Poiché risulta evidente che l'utilizzo di cui sopra riveste carattere residuale, ossia le esigenze della Circoscrizione 1 del Comune di Verona impegneranno la sala sporadicamente e certamente non continuativamente, consentendo di adibire la sala medesima anche ad altri usi.

È, conseguentemente, opportuno normare in via generale le modalità di utilizzo della sala affinché esso risulti congruo ed idoneo rispetto alla destinazione del complesso nonché alla normativa vigente in materia di Diritto allo Studio Universitario.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, la competenza per l'approvazione dei Regolamenti è in capo al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, e in ragione di quanto sopra, si propone l'approvazione del Regolamento per la concessione in uso della sala riunioni della residenza sita in Corte Maddalene n. 5, **allegato A**, nonché parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Ai sensi del Regolamento di cui si propone l'approvazione, fermo restando che l'ESU di Verona si riserva il diritto di utilizzo per le proprie esigenze aziendali, la sala può essere concessa in uso:

- a. alla Circoscrizione 1 del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico attuativo;
- b. alle associazioni studentesche universitarie nonché ai gruppi universitari composti da almeno 50 (cinquanta) studenti regolarmente iscritti all'Università, con riduzione a 20 (venti) se tutti ospiti delle residenze dell'ESU di Verona;
- c. al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona.

Le attività realizzate all'interno della sala devono essere svolte nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli altri atti emanati dall'ESU di Verona. In particolare, ad eccezione della Circoscrizione 1 del Comune di Verona, le attività svolte dai concessionari nella sala devono essere afferenti al diritto allo studio universitario.

La concessione in uso della sala alle associazioni studentesche universitarie, ai gruppi di studenti universitari ed al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona è a titolo gratuito, ossia senza addebito di tariffa concessoria e di utenze. La concessione in uso della sala alla Circoscrizione 1 del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico attuativo, verrà normata da specifici accordi tra gli enti.

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 7
- Consiglieri votanti	N. 7
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. ===
- Astenuti	N. ===

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per la concessione in uso della sala riunioni della residenza sita in Corte Maddalene n. 5, allegato A, nonché parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la concessione in uso della sala alle associazioni studentesche universitarie, ai gruppi di studenti universitari ed al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona è a titolo gratuito, ossia senza addebito di tariffa concessoria e di utenze;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa per l'ESU di Verona;
5. di demandare al Direttore dell'ESU ogni provvedimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____.

IL DIRETTORE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA RIUNIONI DELLA RESIDENZA SITA IN CORTE MADDALENE N. 5.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso della sala riunioni, situata al piano terra della residenza di proprietà dell'ESU di Verona in Corte Maddalene n. 5 a Verona, come individuata dalla allegata planimetria.

ART. 2 – SOGGETTI CONCESSIONARI

La sala può essere concessa in uso:

1. alla Circoscrizione 1 del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico attuativo;
2. alle associazioni studentesche universitarie nonché ai gruppi universitari composti da almeno 50 (cinquanta) studenti regolarmente iscritti all'Università, con riduzione a 20 (venti) se tutti ospiti delle residenze dell'ESU di Verona;
3. al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona.

L'ESU di Verona si riserva il diritto dell'utilizzo della sala per proprie esigenze aziendali.

ART. 3 – ATTIVITA' AMMESSE

Le attività devono essere svolte nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli altri atti emanati dall'ESU di Verona.

In particolare, ad eccezione della Circoscrizione 1 del Comune di Verona, le attività svolte dai concessionari nella sala devono essere afferenti al diritto allo studio universitario.

ART. 4 – MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta di concessione in uso della sala deve inoltrata a mezzo e-mail, fax o consegnata a mano all'Ufficio Benefici dell'ESU di Verona almeno 5 (cinque) giorni prima dell'utilizzo, salvo urgenza, valutata di caso in caso. Non è ammesso l'invio postale.

La stessa deve indicare, a pena di diniego della concessione:

1. il giorno e gli orari per i quali si chiede la concessione in uso della sala;
2. le ragioni della richiesta, ossia la tipologia di riunione, di manifestazione o di iniziativa per i quali si chiede la concessione in uso della sala;
3. il nome e cognome, codice fiscale, l'indirizzo o la sede del responsabile del soggetto richiedente che riveste le funzioni di organizzatore ed assume ogni relativa responsabilità per danni a cose o persone imputabili al richiedente medesimo;
4. la seguente integrale liberatoria: "il richiedente libera, esonera e solleva ESU da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, derivante o riconducibile all'uso della sala da parte del richiedente nel periodo concesso; il richiedente garantisce il possesso e libera ESU di Verona da ogni responsabilità relativamente ad eventuali permessi od autorizzazioni necessarie per qualsiasi iniziativa il richiedente medesimo realizzi nella sala nel periodo concesso";
5. la seguente dichiarazione: "il richiedente dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e si obbliga a rispettarle".

La sala è concessa in uso a ciascun richiedente per un massimo di 3 (tre) ore consecutive settimanali, ogni giorno dalle 9.00 alle 23.00.

La richiesta può avere ad oggetto una sola data o più date, comunque con il limite di 6 (sei) ore consecutive settimanali.

Se la richiesta è presentata in nome e per conto di un gruppo universitario, ad essa vanno allegate - a pena di diniego del rilascio della concessione – le firme dei componenti del gruppo (nome e cognome in carattere leggibile, matricola universitaria o numero carta ESU per l'Università, firma).

ART. 5 – MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'ESU di Verona si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta autorizzando discrezionalmente la concessione in uso della sala, in ragione della compatibilità della richiesta rispetto ad altre esigenze aziendali e/o ad altre richieste di concessione in uso della sala pervenute.

L'utilizzo di una sala può avvenire esclusivamente a seguito concessione scritta rilasciata dall'ESU di Verona.

La concessione in uso della sala ha durata limitata al periodo autorizzato.

Nel caso in cui vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo, verrà accordata la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le concessioni sono strettamente personali, non possono essere cedute o da altri utilizzate, e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.

L'accesso alla sala avviene esclusivamente tramite la reception della residenza di proprietà dell'ESU di Verona in Corte Maddalene n. 5 a Verona. Il personale alla reception provvede all'apertura ed alla chiusura della sala.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante ed essenziale del provvedimento concessorio.

ART. 6 – GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso della sala alle associazioni studentesche universitarie, ai gruppi di studenti universitari ed al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona è a titolo gratuito, ossia senza addebito di tariffa concessoria e di utenze.

La concessione in uso della sala alla Circoscrizione 1 del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico attuativo, è normata da specifici accordi tra gli enti.

ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO

I locali, gli eventuali arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati all'ESU di Verona nello stato di fatto preesistente alla consegna.

Il concessionario è tenuto, a pena di revoca della concessione, ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo della sala:

- a) fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione autorizzata;
- b) non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né apporre scritte sui muri delle sale concesse o dei corridoi;
- c) non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, degli arredi delle sale e dei servizi;
- d) non disporre propri arredamenti o attrezzature nelle sale;
- e) riconsegnare la sala al personale della reception nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
- f) impegnarsi a denunciare all'ESU di Verona, entro ventiquattro ore dall'accertamento della circostanza, i danni concernenti l'immobile, gli infissi e le attrezzature, anche se ritenuti verificatisi precedentemente l'utilizzo delle sale;
- g) segnalare all'ESU di Verona eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo della sala medesima;
- h) impegnarsi a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone, garantendone la rifusione;

- i) al termine di ogni utilizzo della sala provvedere al riassetto del locale, allo spegnimento delle luci e dell'impianto di riscaldamento, alla chiusura delle porte;
- j) è imposto assoluto divieto di eseguire opere, manufatti o impianti di qualsiasi genere;
- k) munirsi di licenza per trattenimento e spettacoli prevista dall'art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza qualora la tipologia di manifestazione od evento lo richieda.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il concessionario è totalmente ed esclusivamente responsabile civilmente e penalmente, per qualsiasi fatto od evento diretto od indiretto inerente e conseguente l'uso della sala ed attrezzature concesse e conseguentemente l'ESU di Verona è tenuto esente da ogni responsabilità a qualsiasi titolo, sia essa diretta od indiretta.

L'uso della sala comporta il rispetto della normativa in materia di sicurezza nonché la custodia e la conservazione del locale, delle strutture e degli oggetti presenti all'interno degli stesso, obblighi ai quali il concessionario dovrà ottemperare con la massima diligenza e correttezza.

Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone o a cose di proprietà di terzi o dell'ESU di Verona, derivante dall'uso dei locali concessi in godimento.

Il concessionario inoltre solleva l'ESU di Verona da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento, per danni, incidenti, furti, infortuni subiti ad eventuali opere esposte, strumentazioni tecniche e/o attrezzature del concessionario verificatesi durante la gestione del locale.

Al concessionario può essere richiesta un'adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile per danni arrecati a persone o a cose di proprietà di terzi, ivi compreso dell'ESU di Verona, ove la tipologia di iniziativa realizzata nella sala concessa ne determini l'opportunità e/o la necessità, su insindacabile valutazione dell'ESU di Verona.

La responsabilità per la custodia delle opere o degli oggetti di proprietà dei concessionari sono ad esclusivo carico degli stessi.

Resta inteso che in ogni caso il concessionario risponde personalmente verso l'ESU di Verona per ogni evento dannoso imputabile al primo.

ART. 9 – RISARCIMENTO DANNI

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni arrecati alla sala, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza, previa stima dei danni, si avvierà il procedimento per la riscossione coattiva del credito, salva in ogni caso la facoltà dell'ESU di Verona di denunciare l'accaduto all'Autorità competente.

La suddetta inadempienza, da equipararsi a grave inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, comporta automaticamente la revoca della concessione medesima nonché il diniego di ulteriori concessioni.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche temporanea o provvisoria, della concessione.

ART. 11 - REVOCA

L'inadempienza o l'inosservanza di uno o più obblighi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dal provvedimento di concessione, il mancato utilizzo della sala senza preventiva e motivata comunicazione all'ESU di Verona, l'uso improprio o non conforme a quello autorizzato, comporta la revoca immediata della concessione stessa, senza alcuna necessità di disdetta o di ulteriori azioni da parte dell'ESU di Verona ed esclusa altresì ogni pretesa in capo al concessionario.

A seguito della revoca della concessione, il concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'ESU di Verona.

La revoca costituisce motivo di diniego di successive richieste rivolte ad ottenerla.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si osservano le norme previste dagli atti amministrativi dell'ESU di Verona e dal Codice civile.

